

Regolamento

Regolamento



Indice

	Regolamento	3
--	-------------	---

Art. 1	Oggetto	4
Art. 2	Ammissione dei consorziati	4
Art. 3	Quote di partecipazione	5
Art. 4	Prelievo del contributo ambientale CONAI	6
Art. 5	Convenzioni con i consorzi	8
Art. 6	Determinazione della quota CONAI del contributo ambientale	8
Art. 7	Pariteticità del voto assembleare di produttori e utilizzatori	9
Art. 8	Rappresentanza in Assemblea	9
Art. 9	Elezione assembleare degli amministratori – Voto per liste	10
Art. 10	Libri obbligatori	12
Art. 11	Controlli	13
Art. 12	Interessi di mora	14
Art. 13	Sanzioni	14
Art. 14	Applicazione delle sanzioni	16
Art. 15	Versamento diretto del contributo ambientale al CONAI	16
Art. 16	Fallimento	16

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 30 dello statuto per l'applicazione di quest'ultimo e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Articolo 2

(Ammissione dei consorziati)

1. Ogni impresa produttrice o utilizzatrice di imballaggi per divenire consorziata deve presentare una domanda contenente le indicazioni e i dati previsti dall'art. 6 dello statuto nonché quelli richiesti dal successivo comma 2. La domanda va presentata anche tramite mezzi elettronici e (o) telematici al Consiglio d'amministrazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante e può essere inoltrata anche attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria alla quale l'impresa aderisca, che può sottoscriverla in presenza di delega scritta conferitale ai sensi dell'art. 6, comma 10, dello statuto. In tal caso la delega, se conferita autonomamente, deve essere allegata alla domanda.
2. Oltre a quelli previsti statutariamente, la domanda deve contenere i dati indicati nel relativo modello di cui al comma 4.
3. Alla domanda va allegata la dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 5, dello statuto ai fini della determinazione della quota di partecipazione.
4. La domanda e la dichiarazione previste dai commi 1 e 3 devono essere conformi ai modelli approvati dal Consiglio d'amministrazione.
5. Eventuali impedimenti formali o sostanziali all'ammissione saranno comunicati all'impresa dichiarante con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 3

(Quote di partecipazione)

1. Ai fini della determinazione della quota di partecipazione ai sensi dell'art. 6 dello statuto:
 - i ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni richiamati con riguardo all'importo variabile della quota dei commercianti e dei distributori dall'art. 6, comma 3, punto ii), dello statuto, e in relazione alla soglia di esenzione dall'importo variabile dal comma 4 di detto art. 6, sono quelli risultanti dalla voce A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto economico relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento della presentazione della domanda di ammissione. Qualora la voce comprenda anche ricavi di vendite non effettuate nel territorio nazionale l'importo di tali ricavi è separatamente indicato e sottratto dal totale della voce nella attestazione prevista dall'art. 6, comma 5, dello statuto. Per la determinazione di detti ricavi fanno riferimento alla disciplina del bilancio delle società per azioni, limitatamente alla formazione della voce sopra indicata, anche gli imprenditori non soggetti a detta disciplina;
 - i costi degli acquisti, anche all'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi richiamati dall'art. 6, comma 3, punto ii), relativamente all'importo variabile della quota di partecipazione degli addetti al riempimento, degli utenti di imballaggi e degli importatori di imballaggi pieni sono quelli risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali annotate nel registro previsto dall'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o comunque nelle scritture contabili dell'impresa dichiarante. Gli imballaggi pieni il cui costo non sia indicato nella fattura o nella bolletta doganale sono computati secondo il loro valore normale determinato applicando le previsioni dell'art. 14, commi 3 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e (o) in base ai criteri forfetari previsti dal Consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 10, dello statuto.
2. Qualora al momento della presentazione della domanda di ammissione non sia stato ancora approvato il bilancio indicato nel comma 1, la quota di partecipazione è determinata sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
3. Qualora un'impresa abbia versato la quota di partecipazione senza aver presentato la domanda di cui al comma 1 il versamento avvia comunque la procedura di ammissione, con l'applicazione delle previsioni degli articoli 5 e 6 dello statuto e 2 e 3 del presente regolamento.
4. Nessun ulteriore versamento del consorzio o rimborso del CONAI è dovuto, né alcuna sanzione è applicabile nel caso in cui della quota di partecipazione sia stato versato l'importo fisso ma dell'importo variabile sia stato omesso il versamento o sia stato determinato e (o) versato in misura errata, per difetto o per eccesso, sempre che la relativa differenza non ecceda l'importo di Euro 30,00.
5. In ogni caso, la quota di partecipazione spettante al consorzio è determinata sulla base di quanto effettivamente versato al Consorzio e da questo trattenuto.
6. Le previsioni dei commi 3 e 4 si applicano dalla data di costituzione del CONAI.

Articolo 4

(Prelievo del contributo ambientale CONAI)

1. In applicazione dei principi e delle previsioni dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14 dello statuto, il contributo ambientale è così determinato:

Materiale	Contributo (Euro/t)
Acciaio	15,49
Alluminio ⁽¹⁾	25,82
Carta ⁽²⁾	22,00
Legno ⁽³⁾	4,00
Plastica	72,30
Vetro ⁽⁴⁾	10,32

2. In calce al presente regolamento sono riportati per ciascun materiale gli importi in precedenza eventualmente stabiliti e i relativi periodi di applicazione.
3. Gli importi indicati nel comma 1 possono essere variati per uno o più materiali dal Consiglio d'amministrazione, anche su segnalazione dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 effettuata con congruo anticipo secondo le modalità indicate nella convenzione di cui al successivo art. 5. Il Consiglio d'amministrazione delibera per ciascuna tipologia di materiale sulla base dei costi concretamente sostenuti e giustificati alla luce dei criteri statuari di economicità ed efficienza. In caso di aumento di uno degli importi questo è deliberato, tenuto conto delle esigenze di stabilità del contributo, per un periodo di regola almeno triennale e ogni variazione, anche in diminuzione, è normalmente resa nota almeno sei mesi prima della sua applicazione. Le modalità tecniche di applicazione del contributo in ragione delle caratteristiche di ciascun materiale sono deliberate in qualsiasi momento dal Consiglio d'amministrazione.
4. Per tutte le tipologie di materiale si considera prima cessione la cessione nel territorio nazionale:
 - dell'imballaggio finito effettuata dall'ultimo produttore al primo utilizzatore;
 - del materiale di imballaggio effettuata da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.
5. L'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore.
6. Nel caso di importazione o acquisto fuori dal territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni utilizzati direttamente o ceduti all'utilizzatore, il versamento del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi immessi al consumo spetta al soggetto che ha effettuato l'importazione o l'acquisto di detti imballaggi. Gli imballaggi pieni il cui peso non sia indicato nella fattura o nella bolletta doganale sono computati secondo il loro peso nominale a vuoto, rilevato e dichiarato dal soggetto che versa il contributo.

(1) Dal 1.10.1998 al 31.12.2000 il contributo ambientale per gli imballaggi in alluminio è stato pari a 100 lire/kg (51,64 Euro/t).

(2) Il contributo per gli imballaggi in carta è stato pari a 30 lire/kg (15,49 Euro/t) dal 1.10.1998 al 31.12.2006 e pari a 30,00 Euro/t dal 1.01.2007 al 30.06.2008.

(3) Dal 1.10.1998 al 31.12.2004 il contributo ambientale per gli imballaggi in legno è stato pari a 5 lire/kg (2,58 Euro/t). Il Consiglio di amministrazione del 4 giugno 2008 ha deliberato che, a partire dal 1° gennaio 2009, il contributo per gli imballaggi in legno sarà pari a 8,00 Euro/t.

(4) Il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro è stato pari a 5 lire/kg (2,58 Euro/t) dal 1.10.1998 al 31.03.2000 e pari a 5,16 Euro/t dal 01.04.2000 al 31.12.2006.

7. Per gli imballaggi compositi costituiti in modo strutturale da diversi materiali (poliaccoppiati) si considera materiale di prevalente rilievo quello dal peso più elevato, considerato singolarmente ciascun materiale. All'intero imballaggio si applica il contributo ambientale CONAI proprio del materiale prevalente.
8. Nel caso di imballaggi costituiti da più componenti autonome (multimateriali) sono dovuti i contributi ambientali CONAI propri di ogni componente.
9. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nelle fatture sia riportata la sola dicitura "contributo ambientale CONAI assolto", il cedente deve fornire per singola "referenza", su richiesta del cessionario, una scheda extra contabile esplicativa del contributo ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l'imballaggio.
10. L'esenzione del contributo ambientale CONAI prevista nel caso di cessione da parte di un utilizzatore di un imballaggio pieno fuori dal territorio nazionale si applica, con procedura ordinaria, successivamente alla cessione stessa, su domanda scritta di rimborso del cessionario presentata al CONAI sulla base della modulistica da questo predisposta; la domanda di rimborso è accompagnata dalla documentazione considerata idonea dal Consiglio d'amministrazione del CONAI con deliberazione di carattere generale e indicata nelle guide o nei manuali previsti dall'art. 6, comma 10, dello statuto. È ammessa la compensazione a conguaglio con i contributi ambientali CONAI altrimenti dovuti. Il consorzio esportatore può tuttavia utilizzare una procedura semplificata di esenzione ex ante, nei limiti del proprio plafond costituito dalle precedenti esportazioni documentate di imballaggi pieni. Il Consiglio d'amministrazione determina con propria delibera le modalità applicative del presente comma.
11. Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento il consorzio percettore o debitore deve calcolare sulla base delle fatture emesse, o dei documenti ricevuti nel caso previsto dal comma 6, il contributo prelevato o dovuto nel periodo precedente distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando la categoria dei consorziati a cui appartiene e il relativo consorzio al quale aderisca o del cui sistema faccia parte. Entro lo stesso termine, gli importi risultanti da tale liquidazione devono essere comunicati al CONAI, mediante il modello di dichiarazione approvato dal Consiglio d'amministrazione, con mezzi tali da garantire la prova dell'avvenuta spedizione; gli stessi importi devono, quindi, essere versati al CONAI entro 90 giorni dal termine di liquidazione dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nel periodo oggetto della dichiarazione. I versamenti devono essere effettuati su uno o più dei sei conti correnti bancari del CONAI, ognuno relativo a uno dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o su altri conti eventualmente aperti e destinati alle procedure semplificate, i cui dati identificativi sono portati a conoscenza dei consorziati con mezzi idonei.
12. La dichiarazione prevista dal comma 11 deve essere conservata dal consorzio in un apposito registro a fogli mobili o sotto forma di registrazioni su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. Il registro o il supporto devono essere conservati per dieci anni e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio pure parziale, anche con riguardo alla generalità dei consorziati o di una singola categoria o sua componente.

Articolo 5

(Convenzioni con i consorzi)

1. Le convenzioni che disciplinano l'attribuzione del contributo ambientale CONAI ai consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono concluse per iscritto in applicazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 14, commi 2, 3 e 4, dello statuto.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 3, lett. f, dello statuto le convenzioni prevedono che, previo avviso al consorzio e concessione di un termine per il corretto adempimento dei suddetti obblighi, se ancora possibile, si applichi una penale non inferiore a Euro 10.000 e non superiore a Euro 50.000.

Articolo 6

(Determinazione della quota CONAI del contributo ambientale)

1. Il contributo ambientale CONAI relativo a ciascuna tipologia di materiale è acquisito dal CONAI, entrando a far parte dei suoi mezzi propri, limitatamente per ciascun esercizio a una quota fissa pari a Euro 520.000,00, e a una quota percentuale che non può essere superiore al 20% del totale degli importi versati al CONAI ai sensi del precedente art. 4, comma 11.
2. La rimanente parte del contributo ambientale CONAI è versata dal CONAI ai consorzi con modalità e tempi che consentano il migliore funzionamento dei consorzi e il tempestivo adempimento da parte degli stessi degli obblighi assunti per la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. A tal fine il Consiglio d'amministrazione assume apposite deliberazioni applicative.
3. Il Consiglio d'amministrazione determina per ciascun esercizio la quota percentuale prevista dal comma 1, nel rispetto della percentuale massima ivi indicata e sulla base del relativo bilancio preventivo approvato ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. s), dello statuto.

Articolo 7

(Pariteticità del voto assembleare di produttori e utilizzatori)

1. Per garantire il rispetto del principio di pariteticità posto dall'art. 5, comma 4, dello statuto, qualora in occasione di un'Assemblea a una delle categorie di consorziati (produttori e utilizzatori) spetti nell'insieme un numero di voti inferiore a quello spettante all'altra il Presidente dell'Assemblea le attribuisce gli ulteriori voti necessari a raggiungere la parità tra le due categorie secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, dello statuto.
2. I voti aggiuntivi così attribuiti sono ripartiti, anche per frazioni di voto, fra tutti gli appartenenti alla categoria in proporzione ai voti a ciascun consorziato spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello statuto.

Articolo 8

(Rappresentanza in Assemblea)

1. Nel caso di conferimento della rappresentanza alle associazioni imprenditoriali di categoria e ai consorzi di cui all'art. 21, comma 2, dello statuto, ai quali le imprese aderiscono questi attestano sotto la loro responsabilità l'autenticità della sottoscrizione delle deleghe da parte degli associati e la conformità all'originale delle copie eventualmente trasmesse tramite telefax. Il CONAI può sempre verificare l'autenticità delle sottoscrizioni e chiedere la presentazione dell'originale della delega, non considerandola valida in caso di esito negativo della verifica e non consentendo il voto per delega in mancanza dell'originale.

Articolo 9

(Elezioni assembleare degli amministratori – Voto per liste)

1. L'elezione dei componenti del Consiglio d'amministrazione di nomina assembleare avviene sulla base di liste formate con le candidature presentate dalle associazioni imprenditoriali di categoria e dai consorzi di cui all'art. 21, comma 2, dello statuto, da uno o più consorziati che rappresentino almeno il 3% dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello statuto.
2. Le candidature devono essere presentate al CONAI, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e devono indicare l'appartenenza del candidato a una delle categorie e delle componenti indicate nel comma successivo. Ogni legittimato ai sensi del comma 1 può presentare un numero di candidature non superiore al numero degli amministratori che devono essere espressione della componente alla quale appartiene nonché, nel caso dei produttori, dell'intera categoria. Ogni candidato può concorrere all'elezione per una sola categoria o componente. Unitamente a ciascuna candidatura deve essere depositata, a pena di nullità, la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Le candidature ricevute entro il termine indicato nel precedente comma sono riunite, a cura del Presidente del Consorzio, in undici gruppi relativi ai candidati dell'intera categoria dei produttori e delle componenti delle categorie dei produttori e degli utilizzatori sotto indicate:

PRODUTTORI

- 1) intera categoria
- 2) acciaio
- 3) alluminio
- 4) carta
- 5) legno
- 6) plastica
- 7) vetro

UTILIZZATORI

- 8) commercianti e distributori
- 9) utilizzatori alimentari
- 10) utilizzatori chimici
- 11) altri utilizzatori

4. Le liste da 1 a 7 devono contenere almeno due candidati, la lista 8 almeno 7 candidati, la lista 9 almeno 4 candidati, la lista 10 almeno 2 candidati, la lista 11 almeno 1 candidato. Qualora le candidature ricevute entro il termine indicato nel comma 2 non siano sufficienti a esprimere per ciascuna componente o per la lista n. 1 il numero di candidati sopra indicato, tale numero deve essere raggiunto con candidature espresse dal Consiglio d'amministrazione del CONAI. In nessun altro caso il Consiglio d'amministrazione può esprimere proprie candidature.
5. Le candidature e le liste con esse formate devono essere depositate, a cura del Presidente, presso la sede del Consorzio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea affinché tutti i consorziati e gli altri soggetti legittimati a proporre le candidature possano prenderne visione. Il Consiglio d'amministrazione può disporre la pubblicazione delle liste su un quotidiano economico a diffusione nazionale o altre forme di pubblicità delle stesse.
6. Il Consiglio d'amministrazione determina le procedure di voto, comportanti l'utilizzazione di più urne o di schede di voto per ciascuna lista contraddistinte da colori e (o) altri segni distintivi idonei, nel rispetto delle regole indicate dallo statuto e delle modalità operative fissate dal presente articolo.
7. Ciascun consorziato può votare per la sola lista formata dai candidati della componente della categoria alla quale appartiene nonché, nel caso dei produttori, per quelli della lista 1 ed esprime un numero di preferenze pari al numero di amministratori che, a norma di statuto, devono essere espressione di tale componente o spettano all'intera categoria dei produttori (due).
8. Risultano eletti quali componenti del Consiglio d'amministrazione i candidati che hanno ottenuto, in ognuna delle undici liste, il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di amministratori che, a norma di statuto, deve essere espressione della categoria o della componente alla quale la lista si riferisce. In caso di parità fra candidati, si procede, nel corso della stessa Assemblea e con le stesse modalità di voto, ad un turno di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ulteriore parità risulta eletto il primo in ordine di presentazione della candidatura o, in subordine, il più anziano di età.

Articolo 10

(Libri obbligatori)

1. Oltre alle scritture e ai libri obbligatori per legge, il CONAI deve tenere:
 - 1) il libro dei consorziati, sul quale devono essere indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale del consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria e la componente della categoria di appartenenza, la quota di partecipazione e i versamenti a tale titolo eseguiti;
 - 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
 - 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei sindaci;
 - 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.
2. All'aggiornamento del libro di cui al precedente punto 1 si provvede sulla base delle delibere di ammissione del Consiglio d'amministrazione assunte ai sensi dell'art. 6 dello statuto.
3. I libri indicati nei numeri 1, 2 e 3 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel numero 4 a cura del Collegio dei sindaci, il libro indicato nel numero 5 a cura del comitato esecutivo.
4. La società di revisione eventualmente incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta in un apposito libro tenuto presso la sede del Consorzio.
5. I libri suddetti prima che siano messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il libro di cui al numero 1 può essere conservato anche solo sotto forma di registrazione su supporto informatico, sempre che le registrazioni possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal CONAI e che ne sia effettuata copia su supporto ottico in occasione dell'Assemblea dei consorziati, ove è posta agli atti.
6. I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2 del comma 1. Eguale diritto spetta ai rappresentanti dei consorzi e delle associazioni imprenditoriali di cui all'art. 17, comma 1, dello statuto.

Articolo 11

(Controlli)

1. Gli uffici del CONAI possono in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili e in particolare, salvo altri, dell'obbligo di prelevare e versare al Consorzio il contributo ambientale CONAI. La risposta del consorziato deve pervenire in forma scritta al Consorzio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il Consiglio d'amministrazione, o su delega di questo il comitato esecutivo, può altresì disporre, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli, verifiche e (o) ispezioni presso l'impresa consorziata della durata massima di trenta giorni. L'impresa consente alle persone incaricate dal CONAI di procedere, in orari di ufficio, a controlli, ispezioni dei propri libri contabili e di ogni altro documento o informazione commerciale e produttiva, funzionale all'accertamento degli obblighi di cui al precedente comma 1, e collabora con esse per consentire una rapida ed efficace esecuzione del controllo. L'impresa può chiedere che il controllo sia eseguito, su incarico del CONAI, da una delle società esterne indicate nella comunicazione preventiva di cui al presente comma che si impegna a non divulgare a terzi i dati acquisiti: in tal caso gli eventuali costi aggiuntivi determinati dai maggiori oneri della verifica sono a carico dell'impresa richiedente.
3. I risultati, anche se negativi, dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni effettuati ai sensi del precedente comma devono essere comunicati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa consorziata entro 30 giorni dal termine di esecuzione degli stessi.
4. Il consorziato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3, comunica al CONAI, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di aver posto in essere quanto necessario all'adempimento degli obblighi consortili in relazione ai quali è risultato inadempiente, ovvero contesta in tutto o in parte i risultati del controllo presentando a riguardo documenti e memorie difensivi. La mancata comunicazione entro il suddetto termine si considera quale accettazione dei risultati del controllo.
5. Gli atti e i documenti acquisiti in relazione all'attività di controllo sono custoditi con modalità tali da assicurarne la segretezza e sono trattati in conformità alla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12

(Interessi di mora)

1. In caso di mancato o ritardato versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio, il consorziato è in ogni caso e automaticamente tenuto a versare al CONAI interessi di mora calcolati al relativo tasso sottoindicato:
 - Euribor medio a 1 mese, per versamenti corrisposti entro trenta giorni dalla data di scadenza;
 - Euribor medio a 1 mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti, in tutti gli altri casi di ritardato o mancato versamento delle somme dovute.
2. A prescindere dalla data di scadenza del pagamento degli importi di cui al precedente art. 4, comma 11, non verranno applicati interessi di mora per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.
3. Non si applicano gli interessi di mora determinati ai sensi del comma 1 qualora il mancato versamento delle somme dovute al Consorzio sia dipeso dall'assoggettamento a procedure concorsuali dell'utilizzatore al quale il contributo ambientale è stato addebitato senza che questi abbia provveduto al pagamento. Il Consiglio d'amministrazione può deliberare una riduzione o la non applicazione degli interessi di mora anche nell'ipotesi in cui il mancato versamento delle somme dovute sia dipeso dal verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili. In ogni caso è necessario il previo assenso dei consorzi ai quali spetti una parte del contributo.
4. Il Consiglio d'amministrazione, previo assenso dei consorzi ai quali spetti una parte del credito, può cedere in tutto o in parte i crediti complessivamente non superiori, con riferimento a ciascuna impresa, a Euro 1.000, sempre che ne sia già stato sollecitato, nelle forme più idonee, il pagamento.

Articolo 13

(Sanzioni)

1. Qualora non sia stato versato in tutto o in parte l'importo della quota di partecipazione il diritto di voto in Assemblea del consorziato inadempiente è automaticamente sospeso.
2. Costituiscono gravi violazioni dell'obbligo di prelevare e (o) versare il contributo ambientale CONAI le seguenti infrazioni:
 - a) omessa applicazione del contributo ambientale;
 - b) omessa o insufficiente indicazione del contributo ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione;

- c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del contributo ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre trenta giorni dal termine di scadenza;
 - d) infedele dichiarazione del contributo ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
 - e) omesso o ritardato versamento del contributo ambientale CONAI prelevato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c, dello statuto;
 - f) utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui al precedente art. 4, comma 10.
3. Il Consiglio d'amministrazione – fermo quanto previsto dal comma 1 – dispone, per una o più delle infrazioni previste nel comma 2, l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al:
 - 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione. Qualora la sanzione sia inferiore a Euro 500 non si procede alla irrogazione della stessa, salvo diversa espressa determinazione del Consiglio d'amministrazione;
 - 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni. L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alla relativa violazione individuata al comma 2, lett. f), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.
 4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui al precedente comma 2, lett. a) o b).
 5. Le sanzioni pecuniarie previste dal precedente comma 3 sono ridotte della metà nel caso in cui, in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale, risulti accertata un'omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.
 6. Nel caso di altre infrazioni agli obblighi previsti dallo statuto o dal presente regolamento il Consiglio d'amministrazione può comminare sanzioni pecuniarie non superiori a Euro 250.000, tenuto conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, nonché delle dimensioni dell'impresa e della comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 11, comma 4, se il consorziato ha ricevuto quella del Consorzio prevista dal comma 3 di tale articolo.
 7. Le sanzioni irrogate dal Consiglio d'amministrazione sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi del successivo art. 14, comma 2.
 8. Ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti ai sensi del successivo art. 14, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11, auto-denunciano l'infrazione commessa, liquidando e dichiarando il contributo dovuto e versando il contributo ambientale prelevato con le modalità di cui all'art. 4, comma 11, entro trenta giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.
 9. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 10 dello statuto e dall'art. 3, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 14

(Applicazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio d'amministrazione sulla base dei documenti e delle memorie presentate.
2. La sanzione è comunicata al consorzio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'avvertenza della riduzione prevista dall'art. 13, comma 7.

Articolo 15

(Versamento diretto del contributo ambientale al CONAI)

1. Nel caso di applicazione delle sanzioni per le violazioni previste dall'art. 13, comma 2, il Consiglio d'amministrazione può disporre che il contributo ambientale CONAI sia prelevato, dichiarato e versato al CONAI direttamente dall'utilizzatore anziché dal produttore cedente.
2. In tali casi, il Consiglio d'amministrazione individua gli utilizzatori oggetto della deliberazione prevista dal comma 1 e determina le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, semplicità amministrativa ed economicità.

Articolo 16

(Fallimento)

1. Il consorzio al quale il cessionario obbligato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere c) e d), dello statuto non abbia pagato una o più fatture può chiedere al CONAI, in caso di fallimento del cessionario, l'esonero dal versamento della metà del relativo contributo ambientale, ferma la necessità della liquidazione prevista dal precedente art. 4, comma 11.
2. Alla richiesta del consorzio deve essere allegata copia della comunicazione del curatore di ammissione del credito al passivo della procedura del cessionario fallito.
3. Il CONAI, verificata la regolarità della richiesta del consorzio e ricevuto il pagamento della metà del contributo comunque dovuta, rimette il debito relativo all'altra metà del contributo e dichiara estinta l'obbligazione, dandone tempestiva comunicazione al consorzio richiedente. Qualora quest'ultimo non abbia ancora versato la metà del contributo ambientale in ogni caso dovuta, il CONAI gli comunica la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta e che questa verrà accettata non appena il consorzio avrà adempiuto la propria obbligazione.

Luglio 2008

Questo volume è stampato
su carta ecologica.

Crugnola Comunicazione & Design — Milano

CONAI
Consorzio Nazionale Imballaggi

Sede legale:
Via Tomacelli, 132 – 00186 Roma

Sede operativa:
Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano
Tel 02.54044.1 – Fax 02.54122648

www.conai.org

